



Al fine di prevedere un intervento complessivo volto al sostegno e alla sopravvivenza degli operatori economici dei pubblici esercizi residenti nei territori interessati dall'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", è stato costituito il gruppo Rinascita Pubblici Esercizi. Il presente documento sintetico ha lo scopo di illustrare le richieste da farsi agli Enti preposti al fine di "aiutare" concretamente le categorie duramente colpite dalla situazione contingente.

PUNTO 1) PROVVEDIMENTI DI CARATTERE FISCALE

Le citate disposizioni di sospensione devono trovare applicazione nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa su territorio Italiano che abbiano la Partita Iva attiva. Con riferimento all'esercizio fiscale 2020, 2021 e 2022 si propone quanto segue:

- Pagamento di una imposta unica sul reddito di impresa, Irap, addizionali comunali e regionali, derivante dall'attività commerciale nella misura unica del 15%;
- Abolizione temporanea per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 degli indicatori Sintetici di affidabilità;
- Mantenimento delle aliquote Iva vigenti senza innalzamento alcuno al fine di non penalizzare ulteriormente i consumi;
- Abolizione totale dell'Imposta sulle attività produttive (Irap);
- Reintroduzione della Legge Cd Tremonti: è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in immobili strumentali, macchinari e apparecchiature, autocarri senza limite di spesa, ed autovetture ma in tal caso con un limite massimo di euro 25.000,00 ed per un solo veicolo aziendale;
- Erogazione dei rimborsi ai fini delle imposte dirette ed indirette entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta;

- Detrazione di imposta dal reddito delle persone fisiche pari al 50% nel limite massimo di spesa di euro 5.000,00 per nucleo familiare (desumendosi dallo stato di famiglia) della spesa per alloggi vacanze, purché si effettuino le stesse sul territorio Italiano per l'esercizio 2020/2021/2022;
- Credito di imposta nella misura del 100% a favore dei conduttori e/o affittuari per tutti i contratti di locazione commerciale, ad uso ufficio, industriale nonché contratti di affitto di azienda, per le mensilità riferite al periodo di emergenza Covid 19;
- Credito di imposta nella misura del 50% ai fini delle imposte sui redditi o della imposta sostitutiva unica, di tutte le spese sostenute al netto dell'Iva per l'adeguamento e la prevenzione dei contagi nei locali utilizzati nell'ambito di impresa, sia per macchinari, attrezzature, lavori strutturali sugli immobili, spese di formazione del personale dipendente nonché acquisto materiali di consumo (disinfettanti, mascherine, ecc)
- Riduzione nella misura del 50% dell'imposta Imu per i proprietari di beni immobili di carattere commerciale, alberghiero, industriale, ad uso ufficio, che concedano uno sconto sul pagamento del canone di locazione ai conduttori nella misura del 30% per gli esercizi fiscali 2020/2021/2022;
- Facoltà dell'esercente di poter disporre pagamenti ed incassi in contanti nell'esercizio della propria attività nel limite di euro 3.000,00 per ogni transazione, con limite mensile di euro 15.000,00 (come già previsto per i cittadini extracomunitari per gli anni 2020/2021/2022).
- Rinvio della "lotteria" dello scontrino di almeno due anni;

PUNTO 2) CARTELLE ESATTORIALI, AGENZIA DELLE RISCOSSIONE E PACE FISCALE

- Sospensione fino al 31/12/2020 di tutte le cartelle emesse dall'Agenzia della Riscossione;
- Applicazione della legge cd "saldo e stralcio" a tutte le partite Iva individuali e societarie (non solo le persone fisiche come in precedenza) nella misura di una aliquota unica del 15% fino ad importi di cartelle esattoriali pari ad euro 150.000,00 e di una aliquota del 30% per importi di cartelle superiori, con pagamento dilazionato in 10 anni senza interessi.

- Introduzione nell'ambito della "pace fiscale" di un provvedimento di sanatoria del contante (già tra l'altro valutato nella legge di bilancio 2020 per favorire l'aumento del PIL) al fine della riemersione di ingente liquidità, mediante il pagamento di una imposta non superiore al 10% e non derivante da condotte illecite diverse dalla sola emersione del contante;

PUNTO 3) INTERVENTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLE UTENZE, TARI, COSAP/TOSAP DA PARTE DELLE PARTITE IVA

- Sospensione del pagamento delle utenze fino al 31/12/2020 con contestuale pagamento in 12 mesi dell'arretrato maturato senza aggravio di interessi e penali tolto il periodo di chiusura;
- Esenzione totale per il periodo di sospensione delle attività e fino a "fine emergenza" degli emolumenti (tasse o canoni) per l'occupazione suolo pubblico. Rateizzazione in 12 mesi degli importi dovuti per il periodo precedente. Riduzione del 50% per i due anni successivi alla "fine emergenza"
- Riduzione della tassa rifiuti nella misura del 50% fino all'esercizio 2022 compreso;
- Abolizione del canone Rai;
- Credito di imposta nella misura del 50% di tutti gli emolumenti Siae fino all'esercizio 2022 compreso; abbattimento delle tariffe fisse degli emolumenti Siae;
- Riduzione del 50% dell'imposta della pubblicità fino all'esercizio 2022 compreso.

PUNTO 4) MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE E LAVORATORI DIPENDENTI

Si rende opportuno rendere più accessibile al fine della ripartenza dell'economia l'accesso al mercato del lavoro nonché attribuire un minor carico fiscale in capo alle aziende al fine di attribuire maggior potere di acquisto ai lavoratori dipendenti. A tal fine si propone quanto segue:

- Cassa integrazione per il personale dipendente fino al termine dell'emergenza covid 19 senza contrattazione sindacale;
- Al termine della emergenza, con la ripartenza delle attività, riduzione del costo dei contributi ed oneri sociali sul costo del lavoro dipendente in forza

nella misura del 50% sia per l'anno 2020 che per l'intero esercizio fiscale 2021 e 2022. contestualmente alla riduzione dei costi contributivi incremento della busta paga per i lavoratori dipendenti delle sole aziende colpite dalla emergenza covid 19 nella misura di un 20% fino all'esercizio 2022 compreso al fine di favorire i consumi;

- pagamento dei lavoratori dipendenti che abbiamo un salario mensile non superiore ad euro 1.000,00 anche mediante denaro contante;
- Certificazione unica di lavoro dipendente elaborata direttamente in forma automatizzata dalla agenzia delle entrate per coloro che abbiano un reddito annuo per ogni rapporto lavorativo non superiore ad euro 5.000,00 annui al fine di non aggravare le imprese di spese di elaborazione e consulenza in merito;
- Reintroduzione dei cd voucher al fine delle assunzioni dei lavoratori con attivazione un'ora prima dell'inizio del servizio tramite sistema informatico e fino al limite di € 5.000,00 annui per ciascuna azienda ed € 10.000,00 come tetto massimo per ciascun lavoratore, con regolarizzazione a fine mese;
- sgravio contributivo per i nuovi assunti lavoratori dipendenti per le assunzioni che intercorrano nel periodo 2021 e 2022, che però non abbiano già avuto relazioni di rapporto dipendente e/o subordinato con l'impresa e/ o soggetti riconducibili alla medesima;
- facoltà di scelta discrezionale del lavoratore dipendente di poter disporre che una somma pari al 50% dei contributi (non si parla di tfr in quanto già previsto) che il datore di lavoro versa all'inps per la propria posizione, possano essere invece versati direttamente dal datore di lavoro a favore di enti privati di previdenza complementare;
- Facoltà del lavoratore dipendente di poter richiedere in qualsiasi momento, all'ente di previdenza complete private il riscatto delle somme accantonate a prescindere della motivazione dedotta.

PUNTO 5) DECURTAZIONE DELLE COMMISSIONI PER INCASSI TRAMITE POS

Al fine di agevolare gli esercenti, riduzione del costo delle commissioni Pos nella misura del 50% fino all'esercizio 2022 compreso.

PUNTO 6) SOSTEGNO IN TERMINI DI SUSSIDIO PER I TITOLARI DI PARTITE IVA

Le agevolazioni per l'accesso al credito sono importanti ma non rappresentano denaro ma mere garanzie, precisando che poi gli esercenti saranno obbligati, qualora la banca erogasse credito, a restituire dette somme. A tal fine è indispensabile per la sopravvivenza delle piccole imprese che sia erogato un sussidio di euro 1.000,00 mensili fino al termine dell'emergenza a tutti i titolari di partite Iva sia individuali che societarie, a prescindere che siano in regola con i pagamenti di carattere fiscale purché non abbiano debiti fiscali scaduti alla data della richiesta pari ad euro 50.000,00, a condizione ulteriore che dimostrino di essere attività in esercizio (seppur temporaneamente chiuse), quindi non chiuse e/o inattive (la dimostrazione si desume sia dalla visura camerale che dalla data di emissione della ultima fattura di vendita).

PUNTO 7) REVISIONE, DIFFERIMENTO O SOSPENSIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE NUOVE PROCEDURE FALLIMENTARI ED ALLE SEGNALAZIONI NELLA CENTRALE RISCHI E CRIF

E' certamente visto con favore il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 prevista all'art. 5 del DPCM n. 23 del 8 aprile 2020. Tuttavia si ritiene che i nuovi adempimenti richiesti dal "Codice della Crisi" impongano alle imprese notevoli sforzi che contrastano con l'esigenza attuale di avere maggiori libertà e meno limiti durante la fase di ripresa e, pertanto, sarebbe auspicabile una presa di coscienza da parte del Governo atta a differire al 2025 piuttosto che al 2021 tale disciplina. Ancora con favore è vista la disposizione dell'art. 10 del DPCM n. 23 del 8 aprile 2020 con il quale si prevede l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Questa disposizione dovrà essere applicata fino al 2025 a tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento nei confronti di tutte quelle imprese che dimostrino che lo stato di insolvenza è stato conseguenza diretta dei fatti occorsi a seguito del diffondersi del Covid-19. Si chiede inoltre una profonda riforma della normativa relativa all'iscrizione delle sofferenze nella centrale rischi ed al crif evitando di iscrivere sofferenze generatesi a causa della situazione fattuale ed economica creatasi a seguito della decretazione d'urgenza.

PUNTO 8) PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI

Congelamento del pagamento di canoni demaniali pertinenziali per il 2020/2021/2022, con pagamento successivo dilazionato in 5 anni senza interessi;

PUNTO 9) STRUMENTI DI GARANZIA E DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DEL SETTORE

La situazione venutasi a creare nel settore a seguito dell'emergenza ha creato e sta creando fortissime tensioni finanziarie per le imprese.

A questo si deve aggiungere che le prospettive di ripresa sono sempre più incerte con tempistiche al momento non prevedibili poiché strettamente legate alla situazione sanitaria che, anche dopo la fine dell'emergenza, renderà necessarie misure che per molti operatori potrebbero risultare drastiche. Questo implica un impegno dello Stato che non può limitarsi a quello, seppur importante, profuso fino ad oggi.

Occorre un intervento diretto ad erogare prestiti bancari garantiti al 100% da Medio Credito Centrale o altra figura societaria prevedendo un termine di rientro che non potrà essere inferiore a 10 anni, rate decorrenti dal 18esimo mese e preammortamento di minimo 36 mesi.

Interventi seri, dunque, per sostenere operatori virtuosi prevedendo eventualmente l'accesso a chi non ha segnalazioni negative in centrale rischi.

PUNTO 10) IL MOMENTO DI FINE EMERGENZA

Per "fine emergenza" deve intendersi nongia il momento di rimozione degli obblighi di sospensione delle attività e la conseguente riapertura dei locali.

Per "fine emergenza" si intende il momento in cui sia il settore specifico sia l'intera filiera produttiva potrà tornare a svolgere la propria attività senza restrizioni dovute a ragioni di prevenzione e di contenimento del contagio.